

N. 29/19 M.P.



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SECONDA SEZIONE PENALE**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

**Dott. Pietro BAFFA**  
**Dott. Fabrizio MALAGNINO**  
**Dott.ssa Valeria FEDELE**

**Presidente Rel.**  
**Giudice**  
**Giudice**

Esaminata la richiesta depositata il 22/3/2019 a firma del Procuratore della Repubblica di Taranto con la quale si è chiesta il sequestro, ai sensi degli artt. 20 e segg. D.Lgs. 159/2011 di beni che risultano, anche per interposta persona, nella disponibilità di:

1. **AMANDONICO Renato** nato a Taranto il 15.01.1969 ed ivi residente in via Aristosseno n. 8;
2. **AMANDONICO Alessandro** nato a Taranto il 04.03.1991 e residente in Leporano (TA) Via Litoranea Salentina n. 1150;

**Terzi interessati:**

1. **AMANDONICO Andrea** nata a Taranto il 21.05.1993, residente in Leporano (TA) Via Litoranea Salentina n. 1150
2. **BUONOMO Grazia** nata a Taranto il 18.02.1981, residente in Leporano (TA), via Gelsomini n. 279
3. **SGARRA Luciana** nata ad Andria il 16.01.1963, residente in Taranto, via Pietro Fortini n. 50

ed in particolare dei seguenti beni:

a. **BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI AMANDONICO RENATO**

1. **fabbricato sito in Salice Salentino (LE)** via Angelo Vito Frassanito snc piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 33 part. 2536 cat. In corso di costruzione;
2. **autoveicolo Fiat Punto 1.9 JTD** targato BL260KR, acquistato in data 30.04.2009;
3. **motoveicolo targato DB33049**, acquistato in data 27/07/2007;

*DL*

4. autoveicolo Fiat 127 TA329728, acquistato in data 01.11.1988;
5. autoveicolo Fiat Panda 1.3 MJT 16V 4x4 targato CY098EY, acquistato in data 17.12.2012;
6. autoveicolo Audi A3 2.0 targato DF534HZ, acquistato in data 15.07.2014;
7. autoveicolo Grand Cherokee targato EG908CH, acquistato in data 16.07.2014;
8. autoveicolo Fiat Idea 1.3 targato CY441ES, acquistato in data 29.04.2014;
9. autoveicolo Fiat Ducato targato EJ793RL, acquistato in data 30.03.2015;
10. autoveicolo Nissan Almera 1.5 dci targato CG624HG, acquistato in data 29.04.2016;
11. autoveicolo Fiat Multipla targato DP901WC, acquistato in data 10.11.2016;
12. autoveicolo Volkswagen Passat 1.9 tdi targato BE095CZ, acquistato in data 09.12.2016;
13. autoveicolo Mitsubishi 3000 gt targato AH022BR, acquistato in data 04.07.2003;
14. autoveicolo Suzuki GS 500 targato DA46274, acquistato in data 10.08.2017;
15. autoveicolo Ford Kuga targato EH555PH, acquistato in data 29.09.2017;
16. motoveicolo Aprilia RS targato AY87784 acquistato in data 30.06.2016;
17. motoveicolo targato AX47384, acquistato in data 07.10.2014;
18. polizza n. 020052257 emessa dalla ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, p.i.: 01834870154;
19. polizza n. 050005842081500141163000000000 emessa dalla ALLIANZ S.P.A. p.i.: 05032630963;
20. polizza n. 1117735 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
21. polizza n. 1135986 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
22. polizza n. 1136754 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
23. Polizza n. 1139854 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009
24. Polizza n. 05000000008100003096805000 emessa dalla ALLIANZ S.P.A. p.i.: 05032630963;
25. Polizza n. 200000000086002496471000000000 emessa dalla CREDITRAS VITA S.P.A p.i.: 11432610159
26. Polizza n. 200000000086002786718000000000 emessa dalla CREDITRAS VITA S.P.A p.i.: 11432610159;
27. Polizza n. 20G727505 emessa dalla SARA ASSICURAZIONI SPA p.i.: 00408780583;
28. Polizza n. 200000000086002798844000000000 emessa dalla CREDITRAS VITA S.P.A p.i.: 11432610159;
29. Polizza n. 050000000011105606199 emessa dalla ALLIANZ SUBALPINA HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE p.i.: 00487880015;

**b. BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI AMANDONICO ANDREA**

1. fabbricato sito in Grottaglie (TA) via Sanzio n. 31 piano 3, iscritto al catasto di Taranto al foglio 47 part. 2242 sub 29 cat. A/3 sup. 49mq, avente una rendita di € 187,22 – acquistato in data 03.09.2014;
2. fabbricato sito in Leporano (TA) via Litoranea Salentina n. 1150 piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 8 part. 1065 sub 6 cat. A/7 sup. 93mq, avente una rendita di € 426,08 – acquistato in data 18.12.2014;

*PAU*

3. fabbricato sito in Taranto via Togliatti n. 14 piano S2, iscritto al catasto di Taranto al foglio 145 part. 665 sub 227 cat. C/6 sup. 19mq, avente una rendita di € 77,16 – acquistato in data 28.02.2012;
4. fabbricato sito in Taranto via Togliatti n. 14 piano S2, iscritto al catasto di Taranto al foglio 145 part. 665 sub 228 cat. C/6 sup. 19mq, avente una rendita di € 77,16 – acquistato in data 28.02.2012;
5. fabbricato sito in Taranto via Principe Amedeo n. 259 piano 4, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 part. 296 sub 46 cat. A/4 sup. 45mq, avente una rendita di € 277,60 – acquisito in data 18.12.2014 per donazione da Amandonico Alessandro (cugino);
6. fabbricato sito in Taranto via Mazzini n. 241 piano 3-4, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 part. 283 sub 13 cat. A/4 sup. 88mq, avente una rendita di € 604,25 – acquistato in data 03.02.2017;
7. Terreno sito in Taranto, iscritto al catasto di Taranto al foglio 309 part. 845 –qualità Uliveto classe 2, della superficie di are 05 ca 64, avente un reddito dominicale di € 2,77 e agrario di € 1,89 – acquistato in data 15.05.2013.
8. Autoveicolo Kia Rio targato FJ944WG acquistato in data 06.07.2017;
9. Quota societaria della WE CAN CONNECT s.r.l. – p.i.: 02955360736;
10. Polizza n. 22485069 emessa dalla ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. p.i.: 10908160012;
11. Polizza n. 1122455 emessa dalla B.C.C. VITA SPA p.i.: 06868981009;
12. Polizza n. 1122456 emessa dalla B.C.C. VITA SPA p.i.: 06868981009;

in relazione al fabbricato di cui al punto V, si evidenzia che seppur acquisito per donazione da parte del cugino AMANDONICO Alessandro, si è chiesto il sequestro dello stesso, poiché il predetto AMANDONICO Alessandro all'atto dell'acquisto del fabbricato donato (solo pochi mesi prima e cioè il 09.07.2014), non aveva la disponibilità delle somme necessarie come riportato nel relativo prospetto delle fonti e degli impieghi.

**c. BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI BUONOMO GRAZIA**

1. fabbricato sito in Taranto via Aristosseno n. 8 piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 part. 220 sub 28 cat. A/5 sup. 28mq, avente una rendita di € 85,22 – acquistato in data 27.12.2010;
2. autoveicolo Suzuki Jimny targato EX620TA acquistato in data 11.12.2014;
3. quota societaria della ON LINE SRL – p.i.: 02676050731;
4. quota societaria della ON LINE BARI SRL – p.i.: 07170420728;
5. quota societaria della O.C.C. SRL p.i.: 02444130732;
6. Polizza n. 1135922 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
7. Polizza n. 4056551 emessa dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, p.i.: 00818570012

**d. BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI AMANDONICO ALESSANDRO**

1. fabbricato sito in Leporano via Litoranea Salentina n. 1150 piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 8 part. 1065 sub 4 cat. A/7 sup. 94mq, avente una rendita di € 426,08 – acquistato in data 18.12.2014;
2. quota societaria della WE CAN CONNECT s.r.l. – p.i.: 02955360736;
3. quota societaria della ALEAMA S.r.l. – p.i. 11796031000;
4. quota societaria della CODICE PIN S.r.l. – p.i. 07508110728;
5. polizza n. 0006033303 emessa dalla GENERTELLIFE S.P.A. p.i.: 00979820321;
6. polizza n. 1136931 emessa dalla BCC VITA S.P.A., p.i.: 06868981009;
7. polizza n. VESSG1-20741-089-4029727-00000 emessa dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, p.i.: 00818570012

**e. COMPENDI AZIENDALI DELLE SEGUENTI SOCIETÀ RICONDUCEBILI AI PROPOSTI:**

1. WE CAN CONNECT s.r.l. – p.i.: 02955360736;
2. ON LINE SRL – p.i.: 02676050731;
3. ON LINE BARI SRL – p.i.: 07170420728;
4. O.C.C. SRL p.i.: 02444130732;
5. ALEAMA S.r.l. – p.i. 11796031000;
6. CODICE PIN S.r.l. – p.i. 07508110728.

**f. Rapporti finanziari, con saldo contabile positivo, accesi presso istituti ed intermediari autorizzati, come individuati a seguito della consultazione della banca dati “Anagrafe dei Rapporti”, riconducibili a:**

1. **AMANDONICO Renato** nato a Taranto il 15.01.1969 c.f.: MNDRNT69A15L0490;
2. **AMANDONICO ALESSANDRO** nato a Taranto il 04.03.1991 c.f. MNDLSN91C04L049R;
3. **AMANDONICO Andrea** nata a Taranto il 21.05.1993 c.f. MNDNDR93E61L049V (figlia di Renato);
4. **BUONOMO Grazia** nata a Taranto il 18.02.1981 c.f. BNMGRZ81B58L049V (coniuge di Renato Amandonico).

**g. Veicoli e natanti che, alla data di esecuzione del provvedimento eventualmente emesso, risulteranno intestati e/o nella disponibilità di **AMANDONICO Renato, AMANDONICO Alessandro, AMANDONICO Andrea e BUONOMO Grazia**, di valore commerciale superiore ad € 5.000,00.**

Esaminati gli atti allegati alla proposta di confisca-sequestro e segnatamente la informativa della G.d.F. di Taranto prot. 299897/18 del 2/07/2018 ed i documenti posti ad integrazione, esitati dalle indagini patrimoniali espletate nei confronti dei predetti AMADONICO

## OSSERVA

La giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca “allargata”, ha già da tempo intrapreso (cfr. *ex plurimis* sentenza n. 33 del 2018) un percorso volto a circoscrivere l’area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose. Rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015): requisito, quest’ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto, come invece nel caso della confisca ‘allargata’ di cui all’art. 240 *bis* c.p. E’ dunque evidente la necessità di scrutinare la genesi, oltre che la collocazione temporale, dell’accumulo di ricchezza, individuando eventuali “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura e se le stesse siano in effetti “*suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito*” (cfr. sentenza Cort. Cost. n. 24/2019). Si è quindi puntualizzato come, con riguardo alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc’anzi enucleati “*dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (cfr. Cass. S.U. sentenza 26/06/2014-2/02/2015, n. 4880), l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare*” (cfr. sentenza Cort. Cost. n. 24/2019).

MS

Ciò premesso occorre ora accertare, nel caso concreto, l’esistenza degli specifici requisiti atti a giustificare la confisca, previo sequestro, dei beni in premessa, ciò alla luce dei concreti ed obiettivi elementi compendati nella documentazione allegata alla richiesta del P.M.

## I requisiti Soggettivi

Si osserva innanzitutto, anche nel solco di quanto statuito dalla S.C. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1<sup>^</sup> sentenza n. 23641 dell' 11/02/2014), come *“in tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra provvedimenti personali e provvedimenti patrimoniali, pur consentendo di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, non esclude, però, che, a tal fine, la pericolosità del soggetto debba essere comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta, in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza”*.

Sicché il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali da parte dell'Autorità Giudiziaria è costituito dall'appartenenza dei soggetti destinatari delle medesime ad una delle categorie previste dall'art. 4 del d. l.vo 6. 9.2011 n. 159 che, tra gli altri, comprende, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale sopra richiamata e di cui alla sentenza della Cort. Cost. n. 24/2019:

➤ **alla lettera b)** *“i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma terzo bis del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma primo del decreto legge 8 giugno 1992 nr 306, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.1992 nr 356”* ;

➤ **alla lettera c)** *“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte con i proventi di attività delittuose”(art. 1 lett. b);*

*“coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 lett. c)”*.

Al fine di procedere correttamente, nel caso di specie, ad una congrua individuazione dei requisiti necessari per l'adozione della misura ablatoria di prevenzione non possono trascurarsi i più importanti apporti ermeneutici contenuti nella giurisprudenza comunitaria ed in quella di legittima nonché, di recente, nella decisione adottata dalla Consulta con sentenza n. 24/2019.

La sentenza della Corte EDU De Tommaso

Preliminarmente si evidenziano le principali questioni interpretative in relazione al contenuto e alla conseguente conformità costituzionale e convenzionale dell'art. 4 del d. l.vo 6.09.2011 n. 159 atteso che, con sentenza pubblicata il 23.02.2017 nel procedimento De Tommaso contro Italia, la Grande Camera ha affrontato il tema del rapporto tra le misure di prevenzione personali e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo giungendo a rilevare la violazione dell'art. 2 del protocollo addizionale n. 4 a causa della mancanza di prevedibilità dell'art. 1 n. 1) e 2) della legge nazionale n. 1423/56, ora sostituito dal predetto art. 4 lett. c) del d. l.vo 159/2011 poiché nello stabilire i destinatari della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza *“non indica(va) con*

MR. D

*sufficiente chiarezza la portata o la modalità di esercizio dell'ampissima discrezionalità conferita ai tribunali interni, e non è (era) pertanto formulata con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere con sufficiente grado di certezza l'applicazione di misure di prevenzione".*

La decisione della Corte di Strasburgo ha rilievo in special modo per le proposte che vengono avanzate ai sensi della lett. c) dell'art. 4 del d. l.vo 159/2011 che, ripetendo quanto era stabilito dall'art. 1, n. 1 e 2, della legge 1423/56, include tra i soggetti per i quali può essere chiesta la misura personale della sorveglianza speciale e quindi anche la misura di natura patrimoniale ex art. 16 del d.l. 159/2011, implicante comunque un accertamento incidentale di pericolosità del soggetto oltre a quello di disponibilità e provenienza illecita dei beni (*vedi per tutte SSUU 26.06.2014 nr 4880 Riv 262603, Spinelli*):

- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

#### Linee guida della Cassazione dopo la sentenza De Tommaso

Nonostante le diverse perplessità sul punto manifestate da numerose Corti di merito e da autorevoli esponenti della dottrina, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha significativamente affermato nella sentenza *Paternò del 27.04.2017 n. 40076* che la decisione De Tommaso è espressione di una giurisprudenza consolidata della Corte EDU. Ciò determina che il giudice (*sentenza Corte Cost. nr 49 del 2015*) deve procedere ad una *interpretazione adeguatrice, ovvero dare una interpretazione della norma del proprio ordinamento in modo conforme alla disposizione internazionale entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e, se ciò non sia possibile, dovrà investire della questione di legittimità la Corte Costituzionale.*

Un riferimento qualificato, a tali fini, è l'interpretazione delle norme proposta dal giudice di legittimità con i più recenti arresti riguardo alla compatibilità del sistema rispetto alla legge comunitaria. Rileva così *Cass. II Sezione Penale n. 11846/2018* che consolida la posizione del Supremo collegio "post De Tommaso" delineando quello che può ormai ritenersi un indirizzo *consolidato* presente ormai in numerosissime sentenze delle diverse sezioni penali (in particolare della I sezione che si occupa delle misure personali).

La sentenza ricostruendo *l'attuale stato dell'arte* in materia, che necessita di un'attenta rilettura costituzionale e convenzionale, in ampia parte già compiuta dalla più attenta giurisprudenza, esprime, in sintesi, i seguenti punti fermi:

a) la compatibilità con la Cedu del sistema delle misure di prevenzione più volte riconosciuto dalla Corte EDU (compresa la sentenza De Tommaso);

b) il richiamo alla copiosa giurisprudenza di legittimità (particolarmente rilevante dopo la sentenza De Tommaso della Grande Camera) che pongono l'accento sul rispetto del principio di tipicità (cd base legale per la Corte Edu) da operarsi sulla base di idonei

elementi di fatto e che presuppone, come un giudizio (constatativo) di pericolosità le eseguenti verifiche:

- la realizzazione di attività delittuose non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
- la realizzazione di attività delittuose (delitti) che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento);
- la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare;

c) la possibilità da parte del Giudice di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione *"li dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti"*. L'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione *"è quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili di determinati fatti"* in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale.

#### Più specificamente su pericolosità sociale e misura patrimoniale

Anche dopo l'entrata in vigore del c.d. "codice antimafia" la "pericolosità sociale" del proposto continua ad essere presupposto indefettibile della misura patrimoniale della confisca (Cass. SS. UU. 26.6.14 n. 4880; Cass. 8.1.16, n. 8389). Si deve osservare che, in riferimento a tale requisito, abbia per lungo tempo operato il principio di accessorialità fra misure personali a patrimoniali, nel senso che le seconde potevano essere applicate solo in presenza delle prime (ancorate, com'è noto, al requisito della attualità).

Tale principio, anche in seguito ad una evoluzione giurisprudenziale cui ha fatto seguito, di pari passo, un'evoluzione normativa, è stato espressamente abbandonato col D.L. n. 92/08, convertito nella legge n. 125/08 (novellata dalla legge n. 94/09), che ha introdotto il principio dell'applicazione disgiunta delle misure, così sostanzialmente disancorando l'adozione di quelle reali dal requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Tale principio ha, poi, trovato ulteriore conferma nel testo del Decreto legislativo n. 159/11 (c.d. "codice antimafia"), talché può ritenersi pacificamente che, per effetto della ricordata evoluzione normativa e giurisprudenziale, l'adozione delle misure patrimoniali antimafia (sequestro e confisca) riposi, oggi, pur sempre sul requisito della pericolosità sociale del proposto, ma sia indipendente dall'adozione della misura personale, caratterizzandosi sostanzialmente come strumento di ablazione, in favore dello Stato, di beni che siano frutto dell'attività illecita di persona (che è o che è stata) pericolosa.

Ne viene che, anche a fronte di una eventuale mancanza di attuale pericolosità sociale del proposto, è necessario verificare se le ipotizzate acquisizioni patrimoniali, asseritamente sperequate rispetto alla posizione reddituale dei propositi o a quella dei loro congiunti o terzi interessati, siano comunque correlabili all'attività criminosa, integrativa della pericolosità sociale, nel momento in cui questa era effettivamente sussistente, a nulla rilevando eventualmente, la distanza temporale, anche cospicua, di quei fatti rispetto a tale accertamento. Difatti, il semplice decorso del tempo o, anche, la cessazione della pericolosità del soggetto, ovvero qualsivoglia altra ragione che risulti impeditiva dell'applicazione di una misura personale, non possono avere l'effetto di rendere legittimo il

SS-8

possesso di beni da parte di chi li abbia illecitamente acquisiti (quando era soggetto pericoloso) o ne abbia tratto utilità, dal momento che ciò che rileva a tali fini è l'esistenza di un rapporto fra bene e soggetto, tanto è vero che l'aggressione del bene è possibile anche dopo la morte di questi, nei termini di cinque anni.

Sotto tale profilo, molto importante appare l'accertamento della pericolosità sociale anche quale "misura temporale" alla quale legare l'ambito applicativo della confisca di prevenzione. È stato, in particolare, ritenuto dalle SS. UU. della Cassazione (Sentenza n. 4880/14, Spinelli) che *"con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto, ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato"*.

Il profilo personale e la pericolosità dei soggetti proposti.

Ebbene la personalità negativa dei proposti è ampiamente lumeggiata nella richiesta del P.M. precedente dove si legge che AMANDONICO Renato ed AMANDONICO Alessandro risultano soggetti socialmente pericolosi poiché rientranti in una delle categorie di soggetti di cui all'art. 4 D.lgs. 159/2011 e segnatamente tra i soggetti che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ex art. 1, lett. b), D.Lgs. 159/2011. Si segnala a tal proposito come le indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza di Taranto, il cui esito è analiticamente compendiato nella informativa sopra indicata e negli atti ad essa allegati, (indagini svolte anche mediante un elaborato sistema informatico denominato "molecola" nonché attraverso le banche dati in uso alla P.G. precedente), abbiano consentito di asseverare l'accumulazione, da parte dei predetti, di redditi tanto ingenti quanto illeciti mediante attività fraudolente autonomamente produttive di reddito. Ed invero si è accertata la costituzione di più società c.d. Cartiere, (quali la "Libero Srl" nonché la "New Telefonia Srl"), con le quali si sono sottratti al pagamento delle imposte dirette ed indirette ed hanno nondimeno emesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti con cui assicurarsi la possibilità di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi, elementi passivi fittizi al fine di conseguire un indebito risparmio di imposta. Essi si sono dunque resi responsabili anche di reati tributari ulteriori rispetto a quelli di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, venendo peraltro sottoposti a procedimento penale anche in relazione ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 74/2000 nonché per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 della legge fallimentare.

Si concorda dunque con il P.M. laddove ha evidenziato come, nel caso in esame, la provvista finanziaria generata dagli illeciti guadagni percepiti da AMANDONICO Renato e AMANDONICO Alessandro (il quale come si vedrà ha assunto il ruolo di amministratore di diritto della Ameama s.r.l., una delle società in seno alle quali risultano essere state commessi reati tributari), sottratti a tassazione attraverso meccanismi di frode fiscale ed omessa dichiarazione dei redditi e reinvestiti nel circuito legale attraverso l'acquisto di beni immobili, (anche per il tramite della giovane figlia AMADONICO Andrea appena

maggiorenne e dell'attuale moglie BUONOMO Grazia), nonché la costituzione di nuove società operanti nello stesso settore merceologico, *"connotano una condotta pericolosa per il corretto sviluppo delle relazioni sociali ed economiche, idonea a creare e prostrarre la confusione tra capitali leciti e illeciti, e quindi a fondare il giudizio di pericolosità sociale dei propositi, quali soggetti che vivono abitualmente dei proventi delle attività delittuose alle quali risultano dediti con carattere di abitudine e professionalità"*.

Le verifiche patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza hanno altresì riscontrato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e patrimonio riconducibile direttamente o indirettamente propositi, soggetti che non potrebbero in alcun modo giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato adducendo di averla conseguita in virtù di evasione fiscale, richiamandosi sul punto quanto osservato dalla S.C., Sez. VI Pen., con sentenza n. 43446 del 15/6/2017 secondo cui *"in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificato adducendo proventi dell'evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto"*. Sul punto giova oltretutto notare come il legislatore abbia recentemente inserito, all'art. 24, comma primo, D.Lgs. 159/2011, la disposizione secondo cui *"in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale"*.

Si è quindi appurato, attraverso attività di riscontro, incrocio documentale, vaglio di informazioni disponibili attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla G.d.F., il sistema attraverso il quale AMANDONICO Renato e AMANDONICO Alessandro, nella loro veste di amministratore "di fatto" il primo e amministratore "di diritto" il secondo della ALEMA Srl, abbiano accumulato beni, risorse e ricchezze sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Tra le strategie da loro adoperate vi è stata dunque quella di servirsi di una serie di imprese da ritenersi fittizie essendosi accertate sedi legali inesistenti, la domiciliazione presso studi professionali, la costante mancanza di dichiarazioni fiscali, l'assenza di documenti e scritture contabili obbligatori nonché strutture ed attività del tipo di quelle dichiarate fiscalmente e risultanti dalle fatture emesse e ricevute. Tale sistema ha quindi consentito la sistematica e continuativa emissione ed utilizzo a fini contabili di fatture per operazioni inesistenti e ciò nel precipuo obiettivo di frodare l'Erario con l'artificiosa e fraudolenta decurtazione delle imposte dovute.

Sul punto si richiamano i dati analitici riportati nella proposta, autonomamente scrutinati da questo Tribunale che li ha ritenuti idonei per l'adozione del chiesto vincolo cautelare.

Si rinvia dunque a quanto esposto nella richiesta di emissione del presente provvedimento di sequestro, laddove si è osservato che, all'esito delle attività investigative svolte, analiticamente riportate nelle comunicazioni di notizia di reato n. 0432987/15 del 13.10.2015, n. 318149/16 del 18.07.2016, n. 500615/16 del 16.11.2016 e n. 514977/16 del 25.11.2016, si è accertato che la ALEAMA SRL, al fine di evadere l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da più imprese, ha riportato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte:

- **per il 2012**, ai fini IRES ed IVA, elementi passivi fittizi per un importo imponibile di Euro 25.000,00;
- **per il 2013**, ai fini IRES ed IVA, elementi passivi fittizi per €. 325.424,00;
- **per il 2014**, ai fini IRES, elementi passivi fittizi per €. 373.976,16; ed ai fini IVA per €. 1.196.299,26;
- **per il 2015**, solo ai fini IVA, elementi passivi fittizi per €. 107.854,00.

Siffatta circostanza ha determinato la denuncia di AMANDONICO Renato e AMANDONICO Alessandro ed altre 22 persone per le ipotesi di reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 c.p. e 2 D.Lgs. 74/2000, denuncia cui ha fatto seguito, in data 31.1.2018, l'emissione dello 'avviso di conclusione delle indagini preliminari' nei confronti di AMANDONICO Renato e AMANDONICO Alessandro + 22<sup>o</sup>, per i reati loro ascritti (v. all. n. 3), e in data 11.5.2018, la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio (v. all. n. 13).

Al fine di illustrare e suffragare più incisivamente il già acclarato profilo di pericolosità sociale dei propositi, anche al fine di dimostrare la accumulazione di ingenti ed illeciti profitti nel periodo di perpetrazione delle ipotesi tributarie loro contestate nel su indicato procedimento penale, si è richiamata una serie di ulteriori elementi tra cui:

a) Casellario Giudiziario, Carichi Pendenti e Archivi di Polizia

#### **I. AMANDONICO Renato**

Da visura presso il Casellario Giudiziario di Taranto è stato rilevato che a carico di AMANDONICO Renato risulta:

- 29/11/2000 Decreto penale del Tribunale di Taranto Esecutivo il 29/04/2002, art. 648 comma 1 C.P. e art. 464 C.P..

Nonché i seguenti carichi pendenti:

- proc. pen. n. 9623/2011 RGNR per i reati di cui agli artt. 2 e 8 DLGS. 74/2000, commessi in Taranto in data 26/09/2008 e 28/09/2010, nel quale in data 26.11.2014 è stato emesso decreto che dispone il giudizio;
- proc. pen. n. 7549/15 per i reati di cui agli artt. 2 e 8 DLGS. 74/2000 commesso in data 26/09/2013, nel quale in data 11.05.2018 è stata emessa richiesta di rinvio a giudizio
- proc. pen. n. 1417/2016 RGNR per i reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2 DLGS. 74/2000 commessi in data 11/08/2011 e in data 25/09/2013 in Taranto e di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 8 DLGS. 74/2000 commessi in data 01/01/2012 in Taranto, nel quale in data 23/01/2018 è stato emesso decreto che dispone il giudizio.

Gli accertamenti svolti nei confronti di AMANDONICO Renato, inoltre, hanno permesso di appurare che il medesimo è stato coinvolto nei seguenti ulteriori procedimenti penali:

- proc. pen. n. 199/12 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Taranto, per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, nel quale risulta essere stata erroneamente disposta archiviazione per ne bis in idem (per essere stata già esercitata l'azione penale nel proc. pen. n. 9623/11 RGNR innanzi indicato). Con riferimento al procedimento in questione, deve evidenziarsi che in realtà dagli atti emergeva la commissione da parte di AMANDONICO Renato di condotte penalmente rilevanti poste in essere quale legale rappresentante della "New Telefonia s.r.l.", integranti il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 in relazione all'anno d'imposta 2007 e quello di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione agli anni d'imposta 2006 e 2009, differenti rispetto a quelle oggetto di contestazione nel proc. pen. n. 9623/11 RGNR, poiché relative a periodi d'imposta e a fatture diversi, sicché delle risultanze di tale procedimento può e deve tenersi conto al fine della valutazione della pericolosità sociale del proposto, trattandosi in realtà di delitti ulteriori rispetto a quelli già contestati nel proc. pen. n. 9623/11 RGNR, sebbene estinti per prescrizione (v. all. 12);
- proc. pen. n. 21658/17 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Roma, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 216, co. 1 nn. 1 e 2 R.D. 267/1942, commesso in Roma il 05.10.2016, nell'ambito del quale è stato emesso nei suoi confronti avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. all. 2 alla nota della GdF di Taranto prot. n. 104293 del 01.03.2019)
- proc. pen. n. 5314/18 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Taranto, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso in Taranto il 30 dicembre 2014, nell'ambito del quale è stato emesso nei suoi confronti avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 06.03.2019 (v. all. 15)

Ancora, da visura presso la Banca Dati unificata di Polizia sono state rilevate le seguenti segnalazioni nei confronti del AMANDONICO Renato:

20  
/

20-11-17

**Ufficio Segnalante** (TAPQV0) SQUADRA VOLANTI - TA  
**Data Comunicazione** 17.05.2007  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAPQV0) SQUADRA VOLANTI - TA  
**Data informativa** 11.05.2007  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 1740/VOL.2007  
**Reato C.P. art.** 582  
**Descrizione** LESIONI PERSONALI (AGGRAVATO)

**Ufficio Segnalante** (TAPQV0) SQUADRA VOLANTI - TA  
**Data Comunicazione** 14.04.2012  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAPQV0) SQUADRA VOLANTI - TA  
**Data informativa** 14.04.2012  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 905UPGSP2012  
**Reato C.P. art.** 582  
**Descrizione** LESIONI PERSONALI (AGGRAVATO)  
**Reato C.P. art.** 612  
**Descrizione** MINACCIA  
**Reato C.P. art.** 635  
**Descrizione** DANNEGGIAMENTO

**Ufficio Segnalante** (TAGN41) NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 13/10.2015  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAGN41) NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data informativa** 13.10.2015  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 432987/15  
**Reato** DLGS 74/2000 ART. 2  
**Descrizione** DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

**Ufficio Segnalante** (TAEV10) POLIZIA MUNICIPALE - TA  
**Data Comunicazione** 09.11.2015  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAEV10) POLIZIA MUNICIPALE - TA  
**Data informativa** 09.02.2009  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 3068/PG/2015  
**Reato** D.P.R. 380 / 2001 art. 44 comma 1A  
**Descrizione** MATERIA EDILIZIA INOSSERVANZA ALLE NORME

**Ufficio Segnalante** (TAGN41) NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 04.08.2017  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAGN41) NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data informativa** 04.08.2017  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 345187  
**Reato** DLGS 74/2000 ART. 2  
**Descrizione** DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

52-8

**Ufficio Segnalante** (TAGN41) NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 24.11.2016  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAGN41) NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data informativa** 24.11.2016  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 514977/16  
**Reato** DLGS 74/2000 ART. 2  
**Descrizione** DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

**Ufficio Segnalante** (PZCS76) STAZ.CC SAN NICOLA DI MELFI - PZ  
**Data Comunicazione** 29.06.2007  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (PZCS76) STAZ.CC SAN NICOLA DI MELFI - PZ  
**Data informativa** 29.06.2007  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 2/25-3  
**Reato** C.P. art. 379  
**Descrizione** FAVOREGGIAMENTO REALE

## II. AMANDONICO Alessandro

Dalla visura effettuata al Casellario Giudiziario Unificato è stato rilevato che nulla risulta a carico di AMANDONICO Alessandro; mentre dai carichi pendenti risulta nei suoi confronti quanto segue:

- 11/05/2018 Rinvio a giudizio nel proc. pen. n. 7549/15 per i reati di cui agli artt. 2 e 8 DLGS. 74/2000 commesso in data 26/09/2013

Inoltre, dall'interrogazione alla Banca Dati unificata di Polizia risultano a carico del predetto le seguenti segnalazioni:

0/0  
SP-8

**Ufficio Segnalante** (TAGN41) NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 13.10.2015  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAGN41) NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data informativa** 13.10.2015  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 432987/15  
**Reato** D.LGS 74 / 2000 art. 2  
**Descrizione** DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI  
**Reato** D.LGS 74 / 2000 art. 8  
**Descrizione** EMISSIONE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI DLGS. 74/00 ART. 8

**Ufficio Segnalante** (TAGN41) NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 14.07.2016  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAGN41) NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data informativa** 14.07.2016  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 318149/16  
**Reato** D.LGS 74 / 2000 art. 2  
**Descrizione** DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OP. INES.

**Ufficio Segnalante** (TAGN41) NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 24.11.2016  
**Tipo informativa** NOTIZIA DI REATO ALL'A.G.  
**Emessa da** (TAGN41) NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TARANTO - TA  
**Data informativa** 24.11.2016  
**Stato informativa** SEGNALATO/A-IN ATTO  
**Numero Informativa** 514977/16  
**Reato** D.LGS 74 / 2000 art. 2  
**Descrizione** DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

**Ufficio Segnalante** (TAPE30) SEZIONE POLSTRADA TARANTO - TA  
**Data Comunicazione** 24.01.2012  
**Tipo informativa** SOSP. INFRAZIONI A NORME COMPORTAMENTALI  
**Emessa da** (TAEP10) PREFETTURA - TA  
**Data informativa** 09.08.2011  
**Stato informativa** NOTIFICATO/A  
**Numero Informativa** 16722/11  
**Durata** 1 MESI  
**Data scadenza** 03.09.2011

b) precedenti G.d.F. e risultanze agli atti

Dalle interrogazioni effettuate alla banca dati dei precedenti della Guardia di Finanza, AMANDONICO Renato ed AMANDONICO Alessandro risultano censiti per diverse attività eseguite nei loro confronti, come di seguito riepilogato:

*M.S.*

## I. AMANDONICO Renato

- Verifica fiscale in materia di accise conclusa il 29.09.2006 all'esito della quale sono state riscontrate violazioni in materia di Irap, Irpef, Iva, Lavoratori in nero e violazioni alla contabilità;
- Controllo in materia di lavoro concluso il 20.11.2007 all'esito del quale sono state riscontrate violazioni in materia di Lavoratori in nero, quale rappresentante legale della società New Telefonìa s.r.l. – p.i. 02546280732;
- Verifica fiscale conclusa il 11.06.2009 all'esito della quale sono state riscontrate violazioni in materia di Iva e per il quale è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria per il reato di associazione per delinquere dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Rovigo (prot. n. 5149/6911 del 12.6.2009) finalizzata alla commissione di reati fiscali in materia di Ires e Iva, per una condotta di frode fiscale (art. 2 d.lgs. 74/2000) commessa nel 2007 in qualità di amministratore della "New Telefonìa s.r.l.". (v. **all. 9**);
- Controllo in materia di lavoro concluso il 09.01.2014 all'esito del quale sono state riscontrate violazioni in materia di Lavoratori irregolari, quale rappresentante legale della società Libero s.r.l. – p.i. 02783850734;
- Verifica fiscale conclusa il 03.06.2015, all'esito della quale veniva deferito dalla Guardia di Finanza di Roma – Nucleo di Polizia Tributaria per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso in relazione agli anni d'imposta 2014 e 2015 in qualità di amministratore di fatto della "Libero s.r.l." (v. **all. 10**);
- Verifica fiscale conclusa il 25.11.2016 all'esito della quale sono state riscontrate violazioni in materia di Ires ed Iva e per il quale è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria per i reati fiscali connessi e per bancarotta fraudolenta, quale rappresentante di fatto della ALEAMA S.r.l. (attività che ha dato luogo al proc. pen. n. 7549/15 R.G.N.R. di cui si è detto pocanzi).

## II. AMANDONICO Alessandro

- Controllo in materia di lavoro concluso il 09.01.2014 all'esito del quale sono state riscontrate violazioni in materia di Lavoratori irregolari, quale rappresentante legale della società ALEAMA s.r.l.;
- Verifica fiscale conclusa il 14.07.2016 all'esito della quale sono state riscontrate violazioni in materia di Irap, Ires ed Iva e per il quale è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria per i reati fiscali connessi, quale rappresentante legale della ALEAMA S.r.l.;
- Verifica fiscale conclusa il 25.11.2016 all'esito della quale sono state riscontrate violazioni in materia di Ires ed Iva e per il quale è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria per i reati fiscali connessi e per bancarotta fraudolenta, quale rappresentante legale della ALEAMA S.r.l..

## PERICOLOSITÀ SOCIALE E PROFILO CRONOLOGICO

Come già detto innanzi, l'art. 18 d.lgs. n. 159/11 sancisce che le misure di prevenzione patrimoniale si possono applicare disgiuntamente dalle misure di prevenzione personale e anche se manchi l'attualità della pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura; tuttavia, secondo la recente giurisprudenza, occorre comunque accertare

M-D

incidentalmente che la pericolosità esisteva al momento dell'acquisto dei beni posseduti in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.

Ebbene dalla documentazione in carteggio si declina ampiamente la sussistenza del requisito della "attualità della pericolosità", essendosi evidenziata la acquisizione di tutti i beni dei quali si chiede la confisca-sequestro proprio nel periodo interessato da quel collaudato sistema criminoso volto ad una continuativa evasione fiscale ed alla precostituzione di elementi passivi, mediante società cartiere, da utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi. Si è quindi in presenza della cosiddetta "*copertura temporale del periodo di pericolosità tipica*", ciò sulla base dell'interpretazione fornita dalle SS.UU. Spinelli nel 2015 – sulla cui scia si colloca, con una rilevante precisazione (v. infra), la decisione Alma del 2018 – laddove si prescrive come irrinunciabile, ai fini della valida emissione del provvedimento di confisca, la constatazione della correlazione temporale tra condotte *contra legem* del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile.

Ebbene nel caso di specie può senz'altro ricondursi nel medesimo lasso temporale la fase lucrogenetica e quella in cui vennero acquistati, dagli AMANDONICO, anche per il tramite dei propri congiunti, (privi di alcun reddito significativo ed oltretutto attinti da numerose "iscrizione a ruolo" analiticamente indicate nella proposta), beni del tutto incongrui e sproporzionati rispetto alle attività lecite da loro dichiarate nel medesimo periodo.

Si concorda dunque con quanto osservato dal P.M. laddove ha evidenziato che il requisito della "correlazione temporale" si ritiene pienamente soddisfatto nel caso di specie, ciò alla luce dell'esito delle diverse verifiche fiscali ed indagini con cui si è accertata la commissione di svariate condotte sia fiscalmente che penalmente rilevanti nell'arco temporale dal 2000 al 2016, dalle quali è evidentemente derivata l'accumulazione di redditi di provenienza illecita, sui quali i predetti hanno potuto contare per il proprio sostentamento.

Ed invero la pericolosità sociale di AMANDONICO Renato e AMANDONICO Alessandro, si è manifestata nel periodo dal 2000 (anno al quale risale la commissione da parte di AMANDONICO Renato del primo reato contro il patrimonio, nella specie del delitto di cui agli artt. 648, 464 c.p.) al 2016, come si evince dalla circostanza che le condotte contestate ad entrambi i proposti nel proc. pen. n. 7549/15 RGNR sono relative agli anni d'imposta dal 2012 al 2015 e che la data di commissione dell'ultima condotta di frode fiscale di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, coincidente con la data di presentazione dell'ultima dichiarazione recante elementi passivi fittizi, va individuata nel 30.09.2016.

In questo arco temporale, oltre a quelle contestate nel proc. pen. n. 7549/15 RGNR, come già evidenziato nel paragrafo 1.1 relativo al presupposto soggettivo della pericolosità sociale generica dei proposti, si collocano le seguenti condotte penalmente rilevanti, tutte integranti reati tributari, poste in essere da AMANDONICO Renato:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per gli anni d'imposta 2006 e 2009 p. e p. dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 e dichiarazione infedele per l'anno d'imposta 2007 p. e p. dall'art. 4 d.lgs. 74/2000, (nel proc. pen. n. 199/12 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Taranto -v. all. 12);
2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per l'anno d'imposta 2007 p. e p. dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 in Taranto, nel settembre 2008 (su segnalazione della Guardia di Finanza di Rovigo del 11.06.2009)
3. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti p. e p. dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 in Taranto, il

571-8

26/09/2008 e il 28/09/2010 (nel proc. pen. n. 9623/2011 RGNR presso la Procura di Taranto)

4. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti p. e p. dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 in Taranto, il 11/08/2011, il 25/09/2013 e il 01/01/2012 (nel proc. pen. n. 1417/2016 RGNR)
5. Omessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013 p. e p. dall'art. 5 d.lgs. 74/2000, in Taranto il 30.12.2014 (nel proc. pen. n. 5314/18 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Taranto - v. all. 15)
6. Occultamento o distruzione di documenti contabili per gli anni d'imposta 2014 e 2015 (su segnalazione della Guardia di Finanza di Roma del 03.06.2015)
7. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 p. e p. dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 (come risulta dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Chieti - v. **all. 15**)
8. Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli agli artt. 110 c.p. e 216, co. 1 nn. 1 e 2 R.D. 267/1942, commesso in Roma il 05.10.2016 (nel proc. pen. n. 21658/17 RGNR, iscritto presso la Procura della Repubblica di Roma - v. all. 2 alla nota della GdF di Taranto prot. n. 104293 del 01.03.2019)

Il coacervo di elementi acquisiti depone dunque, si ripete, per la sussistenza del presupposto oggettivo e di quello temporale richiesto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, osservandosi come gli accertamenti patrimoniali svolti nel procedimento in esame abbiano consentito di rilevare una sproporzione reiterata negli anni tra fonti finanziarie, lecite o dichiarate, ed impieghi finanziari, nel periodo dal 2000 al 2016, come riassuntivamente dimostrato nel prospetto sinottico riportato nella proposta (le cui specifiche sono riportate nei prospetti di cui al suddetto allegato n. 7 e che tiene conto anche di Fonti ed Impieghi finanziari rilevati per i familiari conviventi, limitatamente ai periodi annuali di convivenza)

#### NUCLEO FAMILIARE DI AMANDONICO RENATO

ANNO	SOMMA ENTRATE DEL NUCLEO FAMILIARE	SOMMA USCITE SOSTENUTE DAL NUCLEO FAMILIARE	SPESA MEDIA FAMILIARE	SPROPORZIONE
2000	8.391,00	2.397,00	12.744,84	- <b>6.750,84</b>
2001	7.886,00	3.315,00	12.120,24	- <b>7.549,24</b>
2002	8.358,00	10.158,00	12.363,72	- <b>14.163,72</b>
2003	21.231,00	188,00	13.305,24	<b>7.737,76</b>
2004	29.699,00	167.757,00	28.595,04	- <b>166.653,04</b>

*FR-8*

2005	47.776,00	30.580,00	28.998,84	-	<b>11.802,84</b>
2006	35.696,00	9.551,00	29.229,36	-	<b>3.084,36</b>
2007	32.711,00	75.138,00	28.710,36	-	<b>71.137,36</b>
2008	36.108,00	121.998,00	29.490,72	-	<b>115.380,72</b>
2009	38.477,00	25.145,00	28.386,12	-	<b>15.054,12</b>
2010	39.164,00	94.208,00	28.788,36	-	<b>83.832,36</b>
2011	37.691,00	24.510,00	28.562,88	-	<b>15.381,88</b>
2012	6.082,00	35.659,00	27.250,80	-	<b>56.827,80</b>
2013	36.689,00	84.882,00	27.300,96	-	<b>75.493,96</b>
2014	53.129,00	56.321,00	26.800,32	-	<b>29.992,32</b>
2015	140.522,00	13.632,00	26.502,48		<b>100.387,52</b>
2016	41.983,00	4.698,00	27.820,80		<b>9.464,20</b>
<b>TOTALI</b>	<b>621.593,00</b>	<b>760.137,00</b>		-	<b>555.515,08</b>

**NUCLEO FAMILIARE DI AMANDONICO ANDREA**

<b>ANNO</b>	<b>SOMMA ENTRATE DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>SOMMA USCITE SOSTENUTE DAL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>SPESA MEDIA FAMILIARE</b>	<b>SPROPORZIONE</b>
2000	-	-	12.744,84	- <b>12.744,84</b>
2001	-	-	12.120,24	- <b>12.120,24</b>
2002	-	-	12.363,72	- <b>12.363,72</b>
2003	-	-	13.305,24	- <b>13.305,24</b>
2004	-	-	13.598,40	- <b>13.598,40</b>
2005	-	-		- <b>14.302,92</b>

*Q. M.*

	-	-	14.302,92	
2006	-	-	14.381,64	- 14.381,64
2007	-	-	15.261,84	- 15.261,84
2008	-	-	15.271,80	- 15.271,80
2009	-	-	14.586,84	- 14.586,84
2010	-	-	15.042,72	- 15.042,72
2011	-	-	14.990,28	- 14.990,28
2012	-	19.500,00	15.657,72	- 35.157,72
2013	-	200.655,00	15.321,72	- 215.976,72
2014	-	82.226,91	15.729,36	- 97.956,27
2015	720,00	17.589,09	15.546,24	- 32.415,33
2016	53.495,00	25.655,00	16.395,00	11.445,00
<b>TOTALI</b>	<b>54.215,00</b>	<b>345.626,00</b>		- <b>538.031,52</b>

**NUCLEO FAMILIARE DI AMANDONICO ALESSANDRO**

ANNO	SOMMA ENTRATE DEL NUCLEO FAMILIARE	SOMMA USCITE SOSTENUTE DAL NUCLEO FAMILIARE	SPESA MEDIA FAMILIARE	SPROPORZIONE
2011	1.180,00	2.250,00	14.990,28	- 16.060,28
2012	9.730,00	20.200,00	15.657,72	- 26.127,72
2013	16.800,00	5.160,00	15.321,72	- 3.681,72
2014	24.608,00	54.019,00	15.729,36	- 47.540,36
2015	22.099,00	33.526,90	15.546,24	- 26.974,14
2016	22.080,00	13.709,56	16.395,00	- 8.024,56

*Handwritten signature*

<b>TOTALI</b>	<b>96.497,00</b>	<b>128.865,46</b>	<b>-</b>	<b>126.008,78</b>
---------------	------------------	-------------------	----------	-------------------

In merito, occorre evidenziare che si è attribuita la sproporzione rilevata nei confronti di AMANDONICO Andrea al padre AMANDONICO Renato in quanto la predetta Andrea, sebbene formalmente non residente con il padre, sostanzialmente è sempre stata a carico del predetto in quanto incapiente.

Ad ogni buon conto si è evidenziato che:

- nel periodo in cui, ancora minorenne, viveva con la madre, quest'ultima non ha mai percepito redditi e pertanto non aveva alcuna fonte diversa da quella che poteva derivare dagli "alimenti" che AMANDONICO Renato doveva elargire a causa della separazione ovvero da provviste dallo stesso fornite;
- i canoni dovuti per i contratti di locazione per gli studi universitari, come risulta dai contratti all'uopo stipulati, sono stati a carico di AMANDONICO Renato;
- pur in assenza di alcuna fonte di reddito, già dal 2012 (all'età di 19 anni) sostiene costi per acquisti di fabbricati, costituzione società, pagamenti polizze assicurative.

Pertanto, di seguito si riporta il prospetto complessivo della sproporzione attribuita ad AMANDONICO Renato.

<b>ANNO</b>	<b>SPROPORZIONE RENATO</b>	<b>SPROPORZIONE ANDREA</b>	<b>TOTALE</b>
2000	- 6.750,84	- 12.744,84	- 19.495,68
2001	- 7.549,24	- 12.120,24	- 19.669,48
2002	- 14.163,72	- 12.363,72	- 26.527,44
2003	7.737,76	- 13.305,24	- 5.567,48
2004	- 166.653,04	- 13.598,40	- 180.251,44
2005	- 11.802,84	- 14.302,92	- 26.105,76
2006	- 3.084,36	- 14.381,64	- 17.466,00
2007	- 71.137,36	- 15.261,84	- 86.399,20
2008	- 115.380,72	- 15.271,80	- 130.652,52
2009	- 15.054,12	- 14.586,84	- 29.640,96
2010	- 83.832,36	- 15.042,72	- 98.875,08
2011	- 15.381,88	- 14.990,28	- 30.372,16
2012	- 56.827,80	- 35.157,72	- 91.985,52
2013	- 75.493,96	- 215.976,72	- 291.470,68
2014	- 29.992,32	- 97.956,27	- 127.948,59
2015	100.387,52	- 32.415,33	67.972,19
2016	9.464,20	11.445,00	20.909,20
<b>TOTALI</b>	<b>-555.515,08</b>	<b>-538.031,52</b>	<b>-1.093.546,60</b>

Deve quindi ritenersi raggiunta la dimostrazione, quantomeno ai fini che interessano l'adozione del vincolo cautelare, in ordine alla acquisizione di immobili, costituzioni societarie, stipulazione di polizze assicurative del tutto incoerenti con le fonti lecite percepite dai propositi.

Situazione questa, che viene ulteriormente aggravata dai costi sostenuti (e in questa sede non quantificati) per le spese legali necessarie a fronteggiare i numerosi procedimenti penali che hanno visto coinvolto sia AMADONICO Renato che AMADONICO Alessandro.

Inoltre, a ulteriore supporto, il P.M. ha evidenziato che a carico dei propositi e delle società a loro riconducibili, come descritto in precedenza, risultano numerose "iscrizioni a ruolo" per somme dovute all'Erario dello Stato, che mostrano una esposizione debitoria che supera, complessivamente, i venti milioni di Euro.

Si rinvia, per il resto, agli altri analitici elementi compendiate sia nella richiesta del P.M. che, più diffusamente, nella informativa della G.d.F., ritenendosi tali elementi, per la loro pregnanza ed obiettività, assolutamente idonei a giustificare il sequestro anticipato chiesto dall'organo requirente, essendo lecito da essi inferire che i beni sopra indicati costituiscano il frutto delle attività illecite poste in essere dai propositi nel corso degli anni (nei termini sopra evidenziati), avuto riguardo alla evidenziata, palese sproporzione tra le loro risorse reddituali ed il cospicuo patrimonio innanzi descritto.

Ne discende come siano ravvisabili i presupposti di cui agli artt. 16 e ss. D. L.vo n. 159/11, come pure è ravvisabile il concreto pericolo che i beni suddetti, di cui viene richiesta la confisca, nelle more del giudizio possano essere dispersi, sottratti o alienati, ove i propositi vengano a conoscenza del procedimento di prevenzione a loro carico.

Ineludibile, pertanto, l'adozione dell'invocato sequestro.

**P. Q. M.**

*visti gli artt. 16, 20 e 24 D. L.vo n. 159/11*

**Dispone**

Il sequestro dei beni di seguito indicati:

#### **BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI AMANDONICO RENATO**

1. fabbricato sito in Salice Salentino (LE) via Angelo Vito Frassanito snc piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 33 part. 2536 cat. In corso di costruzione;
2. autoveicolo Fiat Punto 1.9 JTD targato BL260KR, acquistato in data 30.04.2009;
3. motoveicolo targato DB33049, acquistato in data 27/07/2007;
4. autoveicolo Fiat 127 TA329728, acquistato in data 01.11.1988;
5. autoveicolo Fiat Panda 1.3 MJT 16V 4x4 targato CY098EY, acquistato in data 17.12.2012;
6. autoveicolo Audi A3 2.0 targato DF534HZ, acquistato in data 15.07.2014;
7. autoveicolo Grand Cherokee targato EG908CH, acquistato in data 16.07.2014;
8. autoveicolo Fiat Idea 1.3 targato CY441ES, acquistato in data 29.04.2014;
9. autoveicolo Fiat Ducato targato EJ793RL, acquistato in data 30.03.2015;

*M-S*

10. autoveicolo Nissan Almera 1.5 dci targato CG624HG, acquistato in data 29.04.2016;
11. autoveicolo Fiat Multipla targato DP901WC, acquistato in data 10.11.2016;
12. autoveicolo Volkswagen Passat 1.9 tdi targato BE095CZ, acquistato in data 09.12.2016;
13. autoveicolo Mitsubishi 3000 gt targato AH022BR, acquistato in data 04.07.2003;
14. autoveicolo Suzuki GS 500 targato DA46274, acquistato in data 10.08.2017;
15. autoveicolo Ford Kuga targato EH555PH, acquistato in data 29.09.2017;
16. motoveicolo Aprilia RS targato AY87784 acquistato in data 30.06.2016;
17. motoveicolo targato AX47384, acquistato in data 07.10.2014;
18. polizza n. 020052257 emessa dalla ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, p.i.: 01834870154;
19. polizza n. 050005842081500141163000000000 emessa dalla ALLIANZ S.P.A. p.i.: 05032630963;
20. polizza n. 1117735 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
21. polizza n. 1135986 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
22. polizza n. 1136754 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
23. Polizza n. 1139854 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009
24. Polizza n. 05000000008100003096805000 emessa dalla ALLIANZ S.P.A. p.i.: 05032630963;
25. Polizza n. 200000000086002496471000000000 emessa dalla CREDITRAS VITA S.P.A p.i.: 11432610159
26. Polizza n. 200000000086002786718000000000 emessa dalla CREDITRAS VITA S.P.A p.i.: 11432610159;
27. Polizza n. 20G727505 emessa dalla SARA ASSICURAZIONI SPA p.i.: 00408780583;
28. Polizza n. 200000000086002798844000000000 emessa dalla CREDITRAS VITA S.P.A p.i.: 11432610159;
29. Polizza n. 050000000011105606199 emessa dalla ALLIANZ SUBALPINA HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE p.i.: 00487880015;

#### **BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI AMANDONICO ANDREA**

1. fabbricato sito in Grottaglie (TA) via Sanzio n. 31 piano 3, iscritto al catasto di Taranto al foglio 47 part. 2242 sub 29 cat. A/3 sup. 49mq, avente una rendita di € 187,22 – acquistato in data 03.09.2014;
2. fabbricato sito in Leporano (TA) via Litoranea Salentina n. 1150 piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 8 part. 1065 sub 6 cat. A/7 sup. 93mq, avente una rendita di € 426,08 – acquistato in data 18.12.2014;
3. fabbricato sito in Taranto via Togliatti n. 14 piano S2, iscritto al catasto di Taranto al foglio 145 part. 665 sub 227 cat. C/6 sup. 19mq, avente una rendita di € 77,16 – acquistato in data 28.02.2012;
4. fabbricato sito in Taranto via Togliatti n. 14 piano S2, iscritto al catasto di Taranto al foglio 145 part. 665 sub 228 cat. C/6 sup. 19mq, avente una rendita di € 77,16 – acquistato in data 28.02.2012;

*0-201*

5. fabbricato sito in Taranto via Principe Amedeo n. 259 piano 4, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 part. 296 sub 46 cat. A/4 sup. 45mq, avente una rendita di € 277,60 – acquisito in data 18.12.2014 per donazione da AMADONICO Alessandro (cugino);
6. fabbricato sito in Taranto via Mazzini n. 241 piano 3-4, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 part. 283 sub 13 cat. A/4 sup. 88mq, avente una rendita di € 604,25 – acquistato in data 03.02.2017;
7. Terreno sito in Taranto, iscritto al catasto di Taranto al foglio 309 part. 845 –qualità Uliveto classe 2, della superficie di are 05 ca 64, avente un reddito dominicale di € 2,77 e agrario di € 1,89 – acquistato in data 15.05.2013.
8. Autoveicolo Kia Rio targato FJ944WG acquistato in data 06.07.2017;
9. Quota societaria della WE CAN CONNECT s.r.l. – p.i.: 02955360736;
10. Polizza n. 22485069 emessa dalla ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. p.i.: 10908160012;
11. Polizza n. 1122455 emessa dalla B.C.C. VITA SPA p.i.: 06868981009;
12. Polizza n. 1122456 emessa dalla B.C.C. VITA SPA p.i.: 06868981009;

in relazione al fabbricato di cui al punto 5, il P.M. ha evidenziato che seppur acquisito per donazione da parte del cugino AMADONICO Alessandro, si è richiesto il sequestro dello stesso, poiché il predetto AMADONICO Alessandro all'atto dell'acquisto del fabbricato donato (solo pochi mesi prima e cioè il 09.07.2014), non aveva la disponibilità delle somme necessarie come riportato nel relativo prospetto delle fonti e degli impieghi.

#### **BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI BUONOMO GRAZIA**

1. fabbricato sito in Taranto via Aristosseno n. 8 piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 244 part. 220 sub 28 cat. A/5 sup. 28mq, avente una rendita di € 85,22 – acquistato in data 27.12.2010;
2. autoveicolo Suzuki Jimny targato EX620TA acquistato in data 11.12.2014;
3. quota societaria della ON LINE SRL – p.i.: 02676050731;
4. quota societaria della ON LINE BARI SRL – p.i.: 07170420728;
5. quota societaria della O.C.C. SRL p.i.: 02444130732;
6. Polizza n. 1135922 emessa dalla BCC VITA S.P.A. p.i.: 06868981009;
7. Polizza n. 4056551 emessa dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, p.i.: 00818570012

#### **BENI NELLA DISPONIBILITÀ DI AMANDONICO ALESSANDRO**

1. fabbricato sito in Leporano via Litoranea Salentina n. 1150 piano T, iscritto al catasto di Taranto al foglio 8 part. 1065 sub 4 cat. A/7 sup. 94mq, avente una rendita di € 426,08 – acquistato in data 18.12.2014;
2. quota societaria della WE CAN CONNECT s.r.l. – p.i.: 02955360736;
3. quota societaria della ALEAMA S.r.l. – p.i. 11796031000;
4. quota societaria della CODICE PIN S.r.l. – p.i. 07508110728;
5. polizza n. 0006033303 emessa dalla GENERTELLIFE S.P.A. p.i.: 00979820321;

6. polizza n. 1136931 emessa dalla BCC VITA S.P.A., p.i.: 06868981009;
7. polizza n. VESSG1-20741-089-4029727-00000 emessa dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, p.i.: 00818570012

**COMPENDEI AZIENDALI DELLE SEGUENTI SOCIETÀ RICONDUCIBILI AI PROPOSTI:**

1. WE CAN CONNECT s.r.l. – p.i.: 02955360736;
2. ON LINE SRL – p.i.: 02676050731;
3. ON LINE BARI SRL – p.i.: 07170420728;
4. O.C.C. SRL p.i.: 02444130732;
5. ALEAMA S.r.l. – p.i. 11796031000;
6. CODICE PIN S.r.l. – p.i. 07508110728.

**Rapporti finanziari, con saldo contabile positivo**, accesi presso istituti ed intermediari autorizzati, come individuati a seguito della consultazione della banca dati “Anagrafe dei Rapporti”, riconducibili a:

1. **AMANDONICO Renato** nato a Taranto il 15.01.1969 c.f.: MNDRNT69A15L049O;
2. **AMANDONICO ALESSANDRO** nato a Taranto il 04.03.1991 c.f. MNDLSN91C04L049R;
3. **AMANDONICO Andrea** nata a Taranto il 21.05.1993 c.f. MNDNDR93E61L049V (figlia di Renato);
4. **BUONOMO Grazia** nata a Taranto il 18.02.1981 c.f. BNMGRZ81B58L049V (coniuge di Renato Amandonico).

**Veicoli e natanti** che, alla data di esecuzione del provvedimento eventualmente emesso, risulteranno intestati e/o nella disponibilità di **AMANDONICO Renato, AMANDONICO Alessandro, AMANDONICO Andrea e BUONOMO Grazia**, di valore commerciale superiore ad € 5.000,00.

**Manda**

Alla Polizia Giudiziaria – **Nucleo Polizia Economico-Finanziaria G.d.F. di Taranto**- con facoltà di subdelega per l'esecuzione del provvedimento di prevenzione, da eseguirsi, quanto ai beni immobili, mediante trascrizione presso i competenti uffici ove i beni sono registrati, mediante apprensione ed affidamento al nominando Amministratore giudiziario;

**Nomina**

**Amministratore giudiziario, il dott. Marco Francesco GRECO** con studio in Lecce alla via R. Giurgola n. 1, il quale agirà secondo le norme dettate dagli artt. 35 e ss. D. L.vo n. 159/11, nonché **giudice delegato la dott.ssa Valeria FEDELE**;

